## Fermo di somme, il giudizio spetta alle commissioni

e questioni relative alla giurisdizione in materia di fermo amministrativo sono nuovamente oggetto dell'interpretazione dei giudici supremi. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7023 del 28 marzo 2006 ha infatti affermato che è giurisdizione del giudice tributario verificare la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare la misura cautelare del cosiddetto "fermo amministrativo di som-

"fermo amministrativo di som-me" (articolo 69, Regio decre-to 2440 del 1923).

Questa pronuncia non deve trarre in inganno sull'apparen-te contrasto con l'altrettanto recente ordinanza delle Sezioni unite delle Suprema corte n. 2053 del 31 gennaio 2006, con cui sono stati sciolti i dubbi sulla giurisdizione in materia di fermo dei beni mobili registrati (le cosiddette ganasce fiscali) disciplinato dall'articolo 86 del Dpr 602/1973. E con la sentenza delle Sezioni unite n. 7023 del 2006 la Corte ha ribadito il principio già precedentemente espresso dalla sentenza n. 1733/2002, elimi cente ordinanza delle Sezioni

1733/2002, elimi-nando definitiva-

verso che consiste nella facol-tà di ciascuna amministrazione statale, che vanti un credito certo nei confronti di un soggetto creditore di altra amministrazione, di sospendere il pagamento a favore dei contribuente.

buente.

Questa sospensione, riguardando somme comunque dovute dall'amministrazione, si traduce quindi nell'eccezionale possibilità di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile del privato, in vista di una successiva compensazione legale tra i debiti di quest'ultimo e i crediti dello Stato.

Alla base dell'istituto in que-

Alla base dell'istituto in questione, c'è dunque una valuta-zione di predominanza delle esigenze erariali sul diritto sog-

gettivo del creditore.

In quest'otica, resta nella giurisdizione in materia di fermo amministrativo nuovamente oggetto interpretazione del giudicio meni. La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sena n. 7023 del 28 marzo ha infatti affermato che sidizione del giudice tribuverificare la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare la misura cautelare, poiche nel sindacato di quest'ultimo giudice è inclusa la possibilità di valutare le condizioni di legge necessarie per comprimere il credito restituto-rio del contribuente al quale, nel caso di specie era stato negato un rimborso Iva in dipendenza del provvedimento di fermo amministrativo ex articolo 69.

of termo amministrativo ex articolo 69.

Le ganasce fiscali. La diversa soluzione che ha invece riguardato le ganasce fiscali deriva invece dal fatto che quest'ultima timologica di companyario. tima tipologia di fermo ammi-nistrativo viene qualificata co-me atto funzionale all'esecuzione forzata e alla realizzazione del credito. Pertanto, il provve-dimento relativo appartiene al-

## SU INTERNET

l documenti del Lunedi La sentenza delle Sezioni Unite civili e la pronuncia dei giudici veneziani www.iisole24ore.com/norme

nando definitivamente ogni dubbio relativo al la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.

Il fermo di somme. L'istituto del fermo amministrativo di somme previsto in materia di contabilità generale dello Stato, è solo un lontano antecedente delle cosiddette ganasce fiscali, in quanto si tratta di uno strumento ontologicamente di verso che consiste nella facol-

fermata da alcuni tribunan am-ministrativi regionali.

Ciò in quanto la richiesta di trascrizione nei registri immo-biliari delle ganasce fiscali non costituisce esercizio di un

biliari delle ganasce inscan non costituisce esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione in materia di pubblici servizi.

Né alla giurisdizione del giudice tributario potrebbe afferire il fermo ex articolo 86 del Dpr. 602/73, poiché si tratta di provvedimento estraneo al merito della pretesa erariale.

Tutte le decisioni richiamate appaiono dunque condivisibili e coerenti tra loro oltre che rispetto alle logiche dell'ordinamento, non profilandosi alcun contrasto tra giudicati, che potrebbe apparire solo a una lettura superficiale che assimili i due diversi istituti in ragione della loro omonimia.

LUIGI FERRAJOLI